



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Ufficio Sindaco

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Ordinanza Sindacale N. 23 del 19/05/2025

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. ANNO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la presenza di stoppie, erbacce e vegetazione spontanea, che caratterizzano i terreni incolti, favoriscono il pericolo di incendi, non solo di natura dolosa;
- che molti dei terreni incolti ricadenti sul territorio del Comune di Naso sono posti al confine con strade Statali, Provinciali, Comunali, Vicinali, comunque ad uso pubblico, con accentuazione del pericolo di incendi e pericolo per la viabilità poichè, in taluni casi, limitano la visuale;
- che altri terreni incolti sono ubicati in centri abitati, al confine e/o nelle immediate vicinanze di case (abitate o non), strutture pubbliche, aree boschive, linea ferrata, impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica;

DATO ATTO che il territorio comunale è stato più volte interessato da eventi calamitosi, cagionati dal propagarsi di vasti incendi boschivi o d'interfaccia, con incenerimento di vaste zone del territorio comunale ed interessamento di molte colture, servizi comunali ed immobili privati;

RAVVISATA, quindi, la necessita di intervenire in merito - anche nella qualità di "Autorità territoriale" di Protezione Civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della Protezione Civile - con l'emanazione di apposito provvedimento inteso a prevenire il fenomeno degli incendi;

VISTI:

- la Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'O.P.C.M. N 3606 del 28.08.2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del c.p. che prevedono la pena della reclusione o dell'arresto, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento;
- l'articolo 54 lett C D.Lgs. 18.08.2000 n 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- **Legge Regionale n. 16\96** e la **Legge 21 novembre 2000 n. 353**, che determinano il periodo a rischio incendi boschivi, nel periodo 15 giugno 15 ottobre di ogni anno;
- la **Legge Regionale 14 aprile 2006 n 14** che, all'art. 3, recepisce nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni delle Legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000 n 353;
- il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto dell'Assessore Regionale del territorio e dell'Ambiente del 30.09.2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 17.10.2014 "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
- il vigente "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Triennio 2023-2025 - approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n 560/GAB del 02 agosto 2023, pubblicato sulla GURS n 35 del 18.03.2023;
- Viste le raccomandazioni Prefettizie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, in ultimo la nota prot. n. 40446 del 17.04.2024, introitata al prot. Gen. dell'Ente al n. 5373/2024 avente ad oggetto "Legge 16 gennaio 2024, n. 1 recante Legge di Stabilità Regionale 2024 -2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio";
- la Circolare n. 34283 del 10.04.2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea "Legge 16 gennaio 2024, n. 1 recante Legge di Stabilità Regionale 2024-2026 Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio";
- Visto il D.A. n. 26/GAB REGIONE SICILIANA - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - del 02.04.2024 avente ad oggetto "Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6, e 7 della legge regionale 16 gennaio 2024 n. 1;
- il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che, all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione Civile;
- il Regolamento Comunale sui "Fuochi controllati in agricoltura", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 06 del 29.01.2010;
- Visto il D.A. n. 57 /GAB del 14.03.2025 -REGIONE SICILIANA Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - con il quale, in adempimento del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 16 gennaio 2024, n. 1, è stato stabilito che la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;
- Dato atto che, come argomentato nel citato D.A., lo stesso è stato redatto (in data 14.03.2025) nella consapevolezza dell'impossibilità di formulare, a medio/lungo termine, previsioni attendibili sull'andamento climatico;

- Visto le recenti piogge, anche a carattere temporalesco, che hanno interessato il territorio del Comune di Naso nelle prime settimane del corrente mese di maggio;
- Visto che il servizio meteo non prevede alte temperature nell'immediato prevedendo, anzi, una condizione di variabilità/nuvolosità per i prossimi 15 gg.;
- **RITENUTO** che tali condizioni meteo consentono:

- di posticipare la data per il divieto assoluto di accendere fuochi prevedendo, fino alla data prevista per il divieto assoluto (15.06.2025), precise prescrizioni attuative, dando così il tempo ai proprietari di poter procedere alla pulizia dei propri fondi, altrimenti impossibile, viste le recenti piogge e la difficoltà a reperire manodopera specializzata allo scopo;

- di posticipare la data imposta ai proprietari e/o Enti per porre in essere l'attività di pulizia di taluni terreni siti in zone ritenute a rischio elevato d' incendio;

PRESO ATTO:

- degli indirizzi operativi dettati dalla nota Prefettura protocollo n 49837 del 22.05.2020 "*Campagna antincendio boschivo per il 2020. Indirizzi operativi.*", assunta al protocollo generale dell'Ente in data 22.05.2020 col n. 7579;
- del protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'ANCI Sicilia;
- della nota della Presidenza della Regione Siciliana -Dipartimento della Protezione Civile- prot. 19908 del 05.05.2022, assunta al prot. gen. dell'Ente in data 13.05.2022 con il numero 7506, avente ad oggetto " Campagna AIB 2022 – Direttiva sulla attività degli EE.LL. Volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia;
- **RITENUTO** di dover porre in essere un'adeguata attività di prevenzione, consistente nell'imporre determinate azioni mirate a ridurre le cause di potenziale innesco di incendi;

ORDINA

1. E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 26 maggio al 31 ottobre 2025, eccetto le deroghe di cui al seguente punto 2.;
2. Dal 26 maggio 2025 al 15 giugno 2025, è consentita la combustione degli sfalci, potature e similari con le seguenti modalità e prescrizioni:

2.1) Gli interessati, prima di abbandonare la zona, devono realizzare interventi di bonifica, assicurandosi sul perfetto spegnimento dei focolai\braci residui e di esercitare la sorveglianza fino a che ogni rischio di riattivazione del fuoco sia scongiurato. In ogni caso, il fuoco deve essere controllato dal soggetto attuatore, con un numero congruo di persone, dalla fase di accensione fino al completo spegnimento;

2.2) la combustione controllata deve avvenire in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore del mattino, con conclusione entro e non oltre le ore 09:00. Nelle giornate prive di vento (anche deboli), con temperature massime di 25° nell'arco della giornata, la combustione potrà avvenire anche dalle ore 18:30 alle ore 20:30;

2.3) Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli di materiale agricolo\forestale derivante da sfalci, potature, ripuliture etc, in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro;

2.4) E' sempre vietato accendere fuchi in caso di vento;

2.5) indipendentemente dal rispetto degli orari sopra indicati, si dovrà procedere, all'immediato spegnimento del fuoco nel caso di sopraggiunta ventosità e/o eccessiva fumosità che investa l'abitato o in qualsiasi altra circostanza che possa determinare, anche potenzialmente, l'innescò di incendio. Lo spegnimento potrà anche essere disposto verbalmente, per i superiori motivi o per altri che potrebbero essere causa di molestia o pericolo, anche potenziale, da pubblici ufficiali che intervengano nella circostanza;

3. Nei boschi e nei terreni incolti con presenza di cespugli, erba secca, stoppie, sterpaglie, dal 26 maggio al 31 ottobre 2025, è vietato fumare, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori che producano faville, comunque porre in essere qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendio;
4. Tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi, **entro il 15 giugno 2025**, devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione spontanea intorno alle case (abitate o non) e/o strutture pubbliche, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 15 dai muri perimetrali. In caso di accertata violazione dell'infrazione di cui al presente punto, l'Organo accertatore provvederà ad elevare la sanzione prevista ed informerà il Sindaco che valuterà l'eventuale intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico dei soggetti inadempienti;

5. Entro il 15 giugno 2025:

a) tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi confinanti con aree boschive; posti in prossimità di ferrovia, impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, **devono provvedere**, a proprie cura e spese, per una fascia di 10 mt., al decespugliamento del terreno e alla combustione - nei tempi e con le modalità previsti al superiore punto 2. - o asportazione nei modi di legge;

b) tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi ricadenti in centro abitato (delimitato da apposita Delibera di G.M.) **devono provvedere**, a proprie cura e spese, al completo decespugliamento del terreno e alla combustione - nei tempi e con le modalità previsti al superiore punto 2. - o asportazione nei modi di legge. In caso di inadempienza, poiché la vegetazione in centro abitato rappresenta serio pericolo per innescò incendi, con possibile nocumento per la pubblica incolumità, il Sindaco valuterà la possibilità di intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico del proprietario del fondo;

6. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi, confinanti con le reti viarie (strade pubbliche e/o aperte al pubblico) ricadenti nel territorio comunale, devono provvedere, **entro il termine del 15 giugno 2025**, alla pulizia per una distanza di 7 metri dal confine stradale, da erbe, ramaglie, foglie secche, vegetazione spontanea o altro materiale combustibile, provvedendo alla rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli nell'immediatezza all'interno del proprio fondo, ad una distanza di almeno 10 metri dal confine stradale e procedendo alla loro combustione - nei tempi e con le modalità previsti al superiore punto 2. - o asportazione nei modi di legge. In caso di inadempienza, poiché la vegetazione ai bordi della strada rappresenta pericolo sia l'innescò di incendi sia per la sicurezza della circolazione veicolare, il Sindaco valuterà la possibilità di intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico del proprietario del fondo;

7. Gli Enti proprietari delle strade (A.N.A.S., Città Metropolitana di Messina, Comune di Naso) **entro il 15 giugno 2025**, devono provvedere alla pulizia delle cunette e delle banchine infestate da vegetazione spontanea, provvedendo anche allo sfalcio di tutta la vegetazione esistente ai margini della carreggiata, nonché alla eliminazione della vegetazione che si protende oltre il confine stradale. In caso di inadempienza, poiché la vegetazione ai bordi della strada rappresenta potenziale pericolo sia l'innescò di incendi sia per la sicurezza della circolazione veicolare, il Sindaco valuterà la possibilità di intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico dell'Ente proprietario della strada;
8. Ogni provvedimento in contrasto con i contenuti della presente Ordinanza deve ritenersi annullato.

SANZIONI

A) Le violazioni del punto 1. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

B) Le violazioni del punto 2. (abbruciamento di vegetazione nel periodo 15 maggio – 15 giugno 2025) senza rispettare le modalità ed orari indicati) sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

C) Le violazioni del punto 3. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

D) Le violazioni del punto 4. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. In tale fattispecie, l'agente accertatore dovrà trasmettere rapporto al Sindaco per la valutazione di competenza prevista dallo stesso punto 4.;

E) Le violazioni del punto 5. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Nella fattispecie del punto 5. a) - fondi ricadenti in centro abitato-, l'agente accertatore dovrà trasmettere rapporto al Sindaco per la valutazione di competenza prevista dallo stesso punto 5. a);

F) Le violazioni del punto 6. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. In tale fattispecie, l'agente accertatore dovrà trasmettere rapporto al Sindaco per la valutazione di competenza a carico del proprietario del fondo, prevista dallo stesso punto 6.;

G) Le violazioni del punto 7. sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. In tale fattispecie, l'agente accertatore dovrà trasmettere rapporto al Sindaco per la valutazione di competenza a carico dell'Ente proprietario, prevista dallo stesso punto 7.;

H) Per le azioni/omissioni, individuate ai sensi della presente Ordinanza, **che provocano l'innescò di incendio**, si applica una ulteriore sanzione, da euro 51,00 ad Euro 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, ai sensi del Decreto Presidenziale n 297 del 04.06.2008, art. 11. I responsabili saranno penalmente responsabili dei danni a persone e/o beni mobili ed immobili, che si dovessero verificare a seguito di incendi causati dall'inosservanza della presente Ordinanza o di ogni altro comportamento che provochi un incendio.

I) I proventi contravvenzionali derivanti dalle infrazioni ai contenuti della presente Ordinanza, dovranno essere versati al Comune di Naso (ME) su c/c postale n. 14068985, indicando quale causale: Ord. Sind.le "Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia. Anno 2025". Autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco del Comune di Naso (ME);

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze	tel. 112
Corpo Forestale della Regione Sicilia	tel. 1515
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	tel. 115
Comando Polizia Municipale di Naso	tel. 09411946000
Dipart. Regionale di Protezione Civile – SORIS	tel. 800404040
Sala Operativa Unificata Permanente	tel. 091541242 – 0917078411 - 0917078412

AVVERTE

DIVIETI NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art 10 della legge n. 353\2000 (*legge quadro in materia di incendi boschivi*). Nello specifico in tali zone:

- Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- Per 10 anni non si possono realizzare edifici e\o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n 353\2000.

SANZIONI PER I TRASGRESSORI NELLE ZONE PERCORSE DAL FUOCO.

Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad euro 45,00 e non superiore ad euro 90,00 (art. 10 comma 3, legge n 353\2000);

Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 600,00 (art. 10 comma 3, legge n 353\2000); La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e\o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art 20, comma 1, lettere c) della legge n 47\85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di euro 15.493,00 ad un massimo di euro 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di

condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

DISPONE

Il recepimento integrale di quanto previsto nella Circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale -.

ONERA

L'ufficio di segreteria a provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la pubblicazione (Albo e sito Istituzionale), nonché alla divulgazione della stessa, con affissione negli esercizi commerciali, ed alla trasmissione, per le rispettive competenze:

- al Prefetto di Messina;
- alla Stazione Carabinieri di Naso;
- al Distaccamento del Corpo Forestale di Naso;
- al locale Corpo di Polizia Municipale;
- al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando;
- alla Polizia Provinciale - Città Metropolitana di Messina-;
- alla Capitaneria di Porto di Capo d'Orlando;
- alla competente Direzione delle Ferrovie dello Stato;
- alla competente sezione compartimentale dell'A.N.A.S.;
- alla Città Metropolitana di Messina;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina;
- Ai Responsabili di Settore SEDE.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro 60 gg.,

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Le Forze dell'Ordine tutte sono incaricate al controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Dott. Gaetano Nani
(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETANO NANI' in data 19/05/2025